

TOP LEGAL FOCUS

PIAZZE D'ITALIA



Le sfide per
le imprese approfondite
con gli esperti

Sommario

Covid-19 accelera l'innovazione negli studi locali	3
Le conseguenze per il dipendente refrattario al vaccino anti covid	4
Assenza & Associati Avvocati	
La consulenza legale d'impresa nel contesto post pandemico	5
Bacciardi & Partners Legal Tax and Finace	
Sui criteri di primo popolamento dell'albo ex art. 356 CCII	7
Giovanardi Studio Legale	
Contenzioso bancario: tre case history dai Fori Siciliani	8
MFLaw	
Bancarotta: responsabilità omissiva dei sindaci	10
Studio Legale Borgna	
L'applicazione del massimale contributivo: attenzione alle nuove sanzioni	11
Trifirò & Partners	

Covid-19 accelera l'innovazione negli studi locali

Le insegne regionali hanno acceso i riflettori sui fenomeni che hanno subito una forte accelerazione dalla pandemia per identificare i servizi legali che saranno maggiormente richiesti.

Innovazione tecnologia, export digitale, e-commerce, finanza straordinaria e alternativa, ridefinizione della governance aziendale e passaggi generazionali. Alcuni degli ambiti che hanno visto in questi mesi un incremento di domanda di assistenza sul fronte legale e fiscale sulle piazze regionali. La pandemia provocata da Covid-19 ha generato nei distretti industriali italiani una forte accelerazione di fenomeni che, in periodi ordinari, si sarebbero verificati in un lasso di tempo di tre-cinque anni. In questo contesto, le insegne legali locali che non sapranno allinearsi al progressivo processo di digitalizzazione nell'attività legale e alle nuove esigenze delle aziende rischiano di perdere quote o di uscire dal mercato.

Gli studi, per restare competitivi, hanno acceso i riflettori su quei fenomeni che hanno subito una forte accelerazione dalla pandemia. Sono i punti di riferimento per l'identificazione dei servizi che saranno maggiormente richiesti dalle imprese che vogliono restare competitive e per supportare le proprie strategie di crescita nei prossimi mesi.

Una maggiore richiesta di servizi legali nel contesto post pandemico dovrebbe riguardare practice oltre quelle anticicliche riferite alla contrattualistica, al litigation e al labour. Per gestire la ripresa e garantire la continuità si richiedono il diritto societario, bancario e tributario, il diritto delle nuove tecnologie, l'e-commerce e la proprietà industriale.

Il banking, per le particolari congiunzioni socioeconomiche, ha avuto nell'ultimo anno un forte sviluppo, soprattutto sulle piazze regionali dove il tessuto imprenditoriale è ancora legato a un doppio filo al sistema creditizio tradizionale. L'incremento dei contenziosi richiederà invece agli studi legali di adottare sia un approccio conciliativo e risolutivo in sede stragiudiziale, sia di impiegare le competenze necessarie per gestire contenziosi internazionali.

Non sono mancati negli ultimi mesi segnati dalla seconda ondata della pandemia spunti di riflessione su alcune zone grigie del sistema legislativo italiano, che fatica ancora ad adattarsi al nuovo scenario pandemico. È il caso dell'obbligatorietà del vaccino contro il Covid-19. A oggi, non esiste una norma che renda obbligatoria la vaccinazione e nel silenzio del legislatore, il datore di lavoro è chiamato ad individuare le linee guida del proprio comportamento. È in corso un acceso dibattito tra gli addetti ai lavori, che prende le mosse dall'articolo 32 della Costituzione, sulle conseguenze derivanti dal rifiuto del lavoratore di sottoporsi al vaccino e sulla possibilità di licenziare il dipendente "obietttore".

Sul fronte contributivo, invece, alla fine del 2020 l'Inps ha reso noto di aver disposto un controllo circa la corretta esposizione Uniemens dell'imponibile eccedente il massimale riguardo ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e di aver riscontrato due tipi di irregolarità, annunciando l'avvio di operazioni di recupero. In materia di crisi e ristrutturazione d'impresa, si segnala infine una recente sentenza della Corte di Cassazione, pubblica il 5 gennaio, che delinea in maniera rigorosa l'ambito di applicazione delle norme in riferimento alla responsabilità per concorso omissivo dei sindaci di società nel reato di bancarotta fraudolenta.

Le conseguenze per il dipendente refrattario al vaccino anti covid

Le scelte del datore di lavoro: dall'esonero dalla prestazione lavorativa all'estrema ratio del licenziamento



È in corso un acceso dibattito tra gli addetti ai lavori sulle conseguenze derivanti dal rifiuto del lavoratore di sottoporsi al vaccino e sulla possibilità di licenziare il dipendente "obiettore". Il dibattito prende le mosse dall'articolo 32 della Costituzione in base al quale nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Ad oggi, non esiste una norma che renda obbligatoria la vaccinazione contro il Covid-19. Nel silenzio del legislatore, il datore di lavoro è chiamato ad individuare le linee guida del proprio comportamento, da un lato, nell'art. 29-bis del D.L. n. 23/2020 che impone di adempiere al dovere di sicurezza ex art. 2087 cod. civ. mediante l'applicazione dei protocolli anti-contagio (Protocollo del 24 aprile 2020 e ss.mm.ii.), dall'altro lato, nelle regole generali di cui al D.lgs n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza). In particolare, viene in rilievo l'art. 279 del TU, il quale prevede la possibilità di somministrare vaccini ai dipendenti a cura del medico competente e il relativo potere, nell'ambito delle procedure della sorveglianza sanitaria, di disporre l'allontanamento temporaneo per inidoneità alla mansione. A prescindere dal dibattito circa la portata applicativa di tale norma in relazione al rischio Covid, la stessa presuppone che il datore di lavoro possa gestire autonomamente modi e tempi di somministrazione dei vaccini, possibilità al momento preclusa. In tale contesto normativo a quali conseguenze si espone il lavoratore renitente al vaccino? Anzitutto il dipendente che, chiamato dall'autorità sanitaria per la vaccinazione, rifiuta la somministrazione, potrebbe essere ritenuto temporaneamente inidoneo a rendere la prestazione.

Ciò legittimerebbe il datore di lavoro all'esonero dall'attività lavorativa senza retribuzione, salvo il ricorso - ove possibile - a mansioni differenti o allo *smart working* integrale. Qualora la perdurante ed indeterminata assenza dal lavoro pregiudichi l'organizzazione aziendale, il lavoratore potrebbe essere licenziato per giustificato motivo oggettivo (salvo il blocco dei licenziamenti attualmente in essere). Simile conclusione è a fortiori ipotizzabile per attività lavorative dove il rischio di contagio risulti elevato (ospedali, case di cura) o in aziende ove la somministrazione del vaccino venga indicata dal medico competente quale misura di prevenzione e protezione, inserita nei protocolli di sicurezza. In attesa di un intervento chiarificatore da parte del legislatore, grava sul datore la scelta del comportamento più corretto da adottare. Tale scelta deve essere valutata attentamente, caso per caso, in relazione all'attività lavorativa svolta, col supporto di professionisti esperti.

Assenza & Associati - Avvocati -

MILANO
Via Brera, 16,
20121 Milano MI
Tel: + 39 02 76014182

SIRACUSA
Via San Sebastiano, 26
96100 Siracusa SR
Tel: + 39 0931.442370

La consulenza legale d'impresa nel contesto post pandemico

Quali servizi legali saranno maggiormente richiesti per supportare la continuità futura dell'impresa



E' ormai generalmente associato che la pandemia ha generato, in ambito economico-imprenditoriale, una accelerazione di fenomeni che si sarebbero verificati in un lasso di 3-5 anni.

Le imprese che all'uscita dalla pandemia non saranno allineate con tali accelerazioni perderanno competitività e usciranno dal mercato.

I fenomeni accelerati dalla pandemia fungono da riferimento sia per l'identificazione delle strategie imprenditoriali, sia per l'identificazione dei servizi legali che verranno maggiormente richiesti dalle imprese per supportare le proprie strategie.

Le accelerazioni sulle quali basare le nuove strategie aziendali e, quindi, i nuovi servizi legali riguardano: a) l'innovazione tecnologia, export digitale, e-commerce; b) la finanza straordinaria e alternativa; c) la ridefinizione della Governance aziendale e i passaggi generazionali con adozione di strategie di gestione e di asset allocation dei patrimoni.

Nello specifico le imprese dovranno adottare un'efficace strategia di trasformazione digitale in tutta la catena del valore (IT, ICT, IOT, progettazione, marketing, vendita) al fine di rimanere competitive, differenziare prodotti e servizi e favorire l'efficienza operativa.

Le imprese dovranno, altresì, rivedere il proprio sistema di accesso alla finanza, acquisen-

do nuovi canali di provvista finanziaria alternativa, più che aggiuntivi, alla finanza bancaria, tali da garantire maggiormente la tenuta finanziaria.

Conseguentemente, le imprese dovranno aprirsi a soluzioni di finanza straordinaria o alternativa attraverso operazioni di private equity o di private debt, al fine di sostenere i propri progetti di sviluppo e di crescita.

La digital transformation sarà pertanto un passaggio obbligatorio, un imperativo e non più una scelta.

Le tecnologie digitali trascineranno la trasformazione e rappresenteranno la chiave e il motore di qualsiasi ripresa POST-COVID.

Le imprese dovranno ancora rafforzare e maggiormente mirare la propria Governance attraverso processi di performance management e attraverso assessment e organizzazione delle risorse umane strategiche di vertice.

Infine, numerose aziende debbono definitivamente ed anche irrimediabilmente esitare il passaggio generazionale.

Un numero sempre più crescente di tali aziende si sta orientando verso soluzioni di passaggio generazionale finalizzate a realizzare il valore aziendale a favore della famiglia, piuttosto che finalizzate a realizzare la continuità dell'impresa in capo ad uno o più successori

provenienti dalla famiglia.

Tali soluzioni creeranno notevole spazio per operazioni straordinarie d'impresa, in funzione del passaggio generazionale, in capo a investitori e partner, finanziari e industriali nazionali ed esteri, interessati alle realtà economiche ed industriali italiane, ma apriranno altresì spazio per la consulenza legale d'impresa a supporto del passaggio generazionale.

Altri ambiti strategici sia di pianificazione aziendale che di consulenza legale riguarderanno la riorganizzazione della supply chain per l'approvvigionamento di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, che potrà essere attuata sia attraverso il rientro delle produzioni sia attraverso l'accorciamento della catena di approvvigionamento.

Allo stesso scopo le imprese dovranno ridefinire le filiere produttive e distributive attraverso l'istituzione e/o il rafforzamento di partnership collaborative basate su accordi più ampi ed esclusivi mentre, per presidiare i mercati esteri, dovranno sempre più costituire unità locali detenute e organizzate dalla casa madre sotto forma di filiali / subsidiaries e dotarle di maggiore autonomia.

Gli sconvolgimenti creati dalla pandemia genereranno, altresì, un incremento notevole dei contenziosi, soprattutto riferiti a patologie da rapporti transnazionali commerciali, societari e tecnologici.

L'incremento dei contenziosi richiederà agli studi legali, oltreché di adottare un approccio quanto mai conciliativo e risolutivo in sede stragiudiziale, di mettere in campo le competenze necessarie per gestire contenziosi internazionali sia giudiziali che arbitrali.

Dallo scenario sopra prospettato emerge che i servizi legali che verranno maggiormente richiesti dalle imprese nel contesto post pandemico riguarderanno, oltreché alcune practice anticicliche riferite alla contrattualistica, al litigation e al labour, soprattutto le practice necessarie per gestire la ripresa e garantire la continuità riferite al diritto societario e tributario, al diritto delle nuove tecnologie, dell'e-commerce e della proprietà industriale, oltreché all'M&A e alla finanza straordinaria e alternativa.

Bacciardi and Partners, che per quarant'anni ha assistito la maggior parte delle aziende del territorio nei processi di crescita internazionale curando la compliance legale, fiscale e doganale e assistendo operazioni straordinarie

d'impresa e operazioni di finanza straordinaria, ha integrato e rafforzato i propri Dipartimenti di Diritto Societario, M&A e Corporate Finance ed ha costituito un nuovo Dipartimento di Diritto delle Tecnologie e Digital Innovation, al fine di integrare piena capacità di supportare le imprese nell'incerto e laborioso viaggio di ritorno al futuro.

Bacciardi and Partners Legal Tax and Finance



Avv. Lorenzo Bacciardi

BACCIARDI and PARTNERS è uno studio legale d'affari che presta servizi all'impresa nell'ambito del diritto societario, tributario, industriale e del commercio internazionale. Lo Studio è stato fondato nel 1974, è composto da 19 professionisti e opera presso le sedi di Pesaro, Bologna e Milano. Lo Studio fa parte di un network di studi legali internazionalisti presenti in oltre 150 paesi nel mondo

PESARO - Via Lino Liuti, 2
BOLOGNA - Galleria Ugo Bassi, 1
MILANO - Via Dante, 16
tel. +39 0721 371139
fax. +39 0721 34778

info@bacciardistudiolegale.it

www.bacciardistudiolegale.it

Sui criteri di primo popolamento dell'albo ex art. 356 CCII

Alcune considerazioni sull'intervento del decreto correttivo in tema di primo popolamento dell'albo ex art. 356 CCII.



Il decreto correttivo del Codice della Crisi d'Impresa (CCII) ha modificato diverse previsioni dell'articolato originario, tra cui quella sui criteri per il primo popolamento dell'albo dei gestori della crisi e dell'insolvenza ex art. 356 CCII (Albo). È noto che il legislatore abbia inteso attribuire all'OCRI e al collegio degli esperti un ruolo centrale nel contesto della riforma, immaginando di favorire l'emersione anticipata della crisi di impresa e una sua gestione più efficiente ed efficace. Pur con non poche riserve sull'effettiva adeguatezza del percorso dettato dal legislatore, è stato osservato che l'intera riforma del CCII avrà un banco di prova nel funzionamento dell'OCRI e, quindi, nell'operato degli esperti che, ai sensi dell'art. 17 CCII, saranno chiamati a gestire il procedimento di allerta e, se del caso, quello di composizione assistita della crisi.

Gli esperti, dunque, sono i professionisti su cui poggia gran parte della responsabilità per la buona riuscita della riforma. Preoccupato per il prevedibile numero rilevante di procedure che saranno avviate una volta entrato in vigore il CCII, il legislatore ha previsto norme funzionali sia al primo popolamento dell'Albo (art. 356 CCII), sia all'individuazione dei professionisti da nominare quali componenti del collegio degli esperti (art. 352 CCII).

Nel sistema delineato, con il Decreto Correttivo il legislatore ha modificato uno dei criteri per il primo popolamento dell'Albo: il numero di procedure nelle quali il professionista deve aver ricoperto l'ufficio di curatore fallimentare, commissario o liquidatore giudiziale, è stato ridotto da quattro a due. Inoltre, sempre in sede di primo popolamento, il Decreto Correttivo ha previsto l'iscrizione all'Albo

anche ai professionisti che abbiano assistito debitori in tre procedure di concordato preventivo, poi aperte e in tre procedimenti di omologazione ex art. 182 bis l. fall. La scelta è dichiaratamente volta ad aumentare la platea dei soggetti immediatamente iscrivibili nell'Albo e a favorire la creazione di una professionalità specifica, in linea con gli obiettivi affidati all'OCRI. Nell'intento del legislatore del CCII, l'OCRI costituisce organo specializzato, composto da professionisti con esperienza adeguata per gestire la crisi delle imprese nella procedura di allerta e favorire la sua composizione già in tale sede. In quest'ottica, il dato esperienziale del professionista ha costituito uno dei criteri qualificanti e una delle componenti della professionalità richiesta (unitamente alla formazione e alla rettitudine). In questo contesto, ci si augura che la modifica introdotta con il Decreto Correttivo non riduca la rilevanza della componente esperienziale in sede di primo popolamento dell'Albo, mantenendo l'alta specializzazione dell'OCRI e conservando così uno dei pilastri essenziali per il successo della riforma.

Giovanardi Studio Legale

SEDE DI MILANO
Piazza del Liberty, 8 - 20121 Milano
Tel. +39 02/776721

SEDE DI GENOVA
Via R. Ceccardi, 4 - 16121 Genova
Tel. +39 010/5958909

www.giovanardilex.it

Contenzioso bancario: tre case history dai Fori Siciliani

MFLaw racconta la sua esperienza sul territorio siciliano e l'evoluzione dell'orientamento giurisprudenziale in favore della Clientela bancaria



La pratica del diritto bancario – in tutte le sue declinazioni – ha avuto nell'ultimo anno uno sviluppo senza precedenti per le particolari congiunzioni socio-economiche, a cui si è legato anche il progressivo processo di digitalizzazione nell'attività legale. Nell'affiancamento della clientela bancaria, lo studio legale MFLaw – che nei vent'anni di attività ha reso la consulenza e l'assistenza in materia di recupero crediti e contenzioso bancario il proprio core business – ha ottenuto nell'anno tre sentenze favorevoli di particolare rilievo nei Fori di Trapani, Marsala e Siracusa, contribuendo così all'evoluzione giurisprudenziale del contenzioso bancario in materia di: superamento del tasso soglia degli interessi, corretta indicazione dell'ISC/TAEG nei contratti di mutuo, onere della prova e ordine di esibizione inevaso.

Di recente il Tribunale di Trapani, infatti, con la sentenza n. 908/2020 del 10 dicembre 2020, accogliendo le eccezioni sollevate in corso di causa da MFLaw, ha aderito alla richiesta di ricalcolo del saldaconto applicando i criteri *“indicati dalla Banca di Italia” nonché quelli “di recente riaffermati dal S.C. sia in punto di irrilevanza della riscontrata usurarietà sopravvenuta, sia in relazione ai criteri adottati per la rilevazione della esposta usurarietà originaria (ossia secondo i criteri indicati dalla nota Cass. SS.UU. 16303/18)”*.

In tal modo il Tribunale ha condiviso la tesi difen-

siva dello studio secondo cui *“va escluso che il superamento del tasso soglia degli interessi corrispettivi originariamente convenuti in modo legittimo (senza oltrepassare il limite dell'usurarietà), in corso di esecuzione del rapporto possa determinarne ex artt. 1339 e 1418 cod. civ. la riconduzione entro il predetto tasso soglia stabilito dalla legge così come integrata dal d.m. periodicamente emanati al riguardo (cfr. Cass., SU n. 24675 del 2017)”*.

La sentenza sopra enunciata, nella sua semplicità, è rilevante per aver ribadito due principi fondamentali per la difesa dei clienti istituzionali dello studio, ovvero:

- 1) la metodologia di calcolo che i CTU debbono applicare nella verifica del saldaconto deve seguire i criteri della Banca d'Italia. In tal modo si precludono pericolosi spazi di sperequazione all'impiego di formule finanziarie inique e prive di fondamento giurisprudenziale e matematico;
- 2) nessun rilievo hanno eventuali interessi usurari sopravvenuti, laddove questi fossero stati originariamente pattuiti nel rispetto della normativa prevista dalla L. 108/96.

Operando direttamente in loco, inoltre, MFLaw ha avuto modo di familiarizzare con le prassi locali dei singoli fori che hanno fornito interessanti spunti e principi di diritto, debitamente raccolti e analizzati dallo studio, anche nel magazine online di MFLaw.

Tra questi si segnala l'ordinanza emessa dal Tribunale di Siracusa del 09.11.2020, in adesione alle difese svolte dallo Studio, sulla questione della corretta indicazione dell'ISC/TAEG in un contratto di finanziamento, punto notoriamente controverso. In particolare, il Tribunale ha confermato "come l'ISC/TAEG non costituisca un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Ne consegue che l'erronea indicazione dell'ISC/TAEG, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo".

Il Giudice ha così chiarito che l'errata indicazione dell'ISC non può essere sanzionata con la nullità prevista dal sesto comma dell'art. 117 TUB come sostenuto dai ricorrenti, in quanto ad essere in discussione non è la determinatezza delle singole clausole, bensì l'ISC/TAEG che, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto. Né, tantomeno, potrebbe ritenersi applicabile il settimo comma del medesimo art. 117 che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi - insussistente nel caso in esame - in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi.

Da ultimo, si segnala l'innovativa sentenza n. 564 emessa dal Tribunale di Marsala il 22.10.2020 in tema di onere della prova e ordine di esibizione inevaso, con cui ha rilevato che "la ricostruzione del conto deve essere fondata su dati contabili certi e non può essere eseguita sulla base di valutazioni approssimative o meramente presuntive in ordine ai movimenti succedutesi nei periodi in cui non sono stati esaminati gli estratti conto. A nulla rileva la circostanza che la richiesta di copia degli estratti conto mancanti ex art. 119 Tub e l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. avanzate dalla correntista siano rimaste, quanto alla documentazione contabile inerente le operazioni poste in essere nel decennio, ingiustificatamente inevase. Invero, la mancata ottemperanza della banca all'ordine di esibizione, sebbene costituisca un comportamento processuale dal quale il giudice può trarre argomenti di prova ex art. 116 c.p.c., non può certamente sopperire alla carenza dei documenti necessari ai fini dell'esatta determinazione del saldo del rapporto. Pertanto, la mancata esibizione della documentazione da parte della banca non può comportare alcuna inversione dell'onere della prova, che comunque continua a gravare sulla parte

attrice". Il Tribunale ha così fatto chiarezza sul principio dell'onere della prova, statuendo che questo non deve essere invertito a seguito di un'eventuale mancata ottemperanza all'ordine di esibizione emesso ai sensi dell'art. 210 cpc nei confronti del convenuto e, quindi, ancorando l'onere della prova in capo all'attore che propone la domanda di accertamento dell'indebitato, con le relative conseguenze in merito alla fondatezza della domanda. La dematerializzazione delle cause, in conclusione, avvenuta con il processo telematico prima e con le udienze a trattazione scritta o telematica poi, ha permesso al team siciliano di MFLaw di uscire dal raggio d'azione della città di Palermo - che dal 2019 ospita una delle tre sedi dello Studio - per insediarsi negli altri Fori siciliani, tra i quali Ragusa, Messina, Caltanissetta, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti, Marsala e Trapani, imparando a conoscerne le prassi e conseguendo importanti risultati professionali.

MFLaw



**Avv. Andrea Fioretti
e Massimo Mannocchi**

Fondato dagli Avvocati Andrea Fioretti e Massimo Mannocchi, lo Studio Legale MFLaw è specializzato nella consulenza e assistenza nel recupero crediti e nel contenzioso bancario e concorsuale. Con oltre 70 professionisti, utilizzando un sistema di gestione qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008, MFLaw opera su tutto il territorio nazionale attraverso le sedi di Roma, Milano e Palermo.

SEDE DI ROMA
Lgt. A. da Brescia, n. 9 - 00196
TEL. (+39) 06 874991

SEDE DI MILANO
Via Larga, n. 19 - 20122
tel. (+39) 06 874991
fax (+39) 02 58435045

SEDE DI PALERMO
Piazza Castelnuovo n. 12 - 90141
TEL. (+39) 06 874991
FAX (+39) 091 7482944

mflaw.it

Bancarotta: responsabilità omissiva dei sindaci

Per la Cassazione scatta la responsabilità penale laddove non abbiano azionato sia i poteri ispettivi, sia quelli di denuncia



La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 156/2021, depositata in data 5 gennaio 2021, delinea in maniera rigorosa l'ambito di applicazione dell'art. 40 c.p., con particolare riferimento alla responsabilità per concorso omissivo dei sindaci di società nel reato di bancarotta fraudolenta.

Brevemente, questi i fatti: la società fallita aveva conferito dei complessi immobiliari ad un'altra azienda del gruppo, a fronte dell'attribuzione di una partecipazione nel capitale sociale. Il valore del capitale, tuttavia, era inferiore a quello degli immobili ceduti. Successivamente, la partecipazione veniva ceduta alla *holding* dello stesso gruppo per compensazione con crediti inesistenti, vantati nei confronti dell'impresa fallita.

La responsabilità per condotta omissiva ex art. 40, comma I c.p. presuppone il nesso causale tra omissione ed evento, unitamente alla coscienza e volontà delle conseguenze dell'omissione: ovviamente, la responsabilità penale deve essere collegata all'esistenza, a carico del soggetto, di un obbligo di attivazione previsto dalla legge, al fine specifico di impedire l'evento.

Invero, l'art. 2043 c.c. dispone che il collegio sindacale debba vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, nello specifico, sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società.

La pronuncia in esame sottolinea come il controllo a cui sono chiamati i sindaci non vada circoscritto all'operato degli amministratori, bensì vada esteso a tutta l'attività sociale svolta, a tutela non soltanto dei soci ma anche dei creditori.

In presenza di operazioni sospette, il collegio sindacale ha

l'onere di attivare i propri poteri di intervento, compiendo atti di ispezione e controllo, chiedendo chiarimenti agli amministratori, arrivando, se del caso, anche a denunciare al Tribunale le irregolarità commesse dall'organo gestorio.

Tali adempimenti paiono ancor più doverosi laddove i professionisti facciano parte dell'organismo di controllo anche di altre società del gruppo coinvolte nell'operazione, trovandosi, in tale contesto, in un osservatorio privilegiato idoneo a conferire loro maggior coscienza in ordine agli accadimenti aziendali.

Infine, giova precisare che emergono profili di responsabilità ex art. 2407 c.c. in capo al sindaco che, non assumendo all'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, non rilevi macroscopiche violazioni, o ometta di reagire prontamente rispetto ad atti di dubbia regolarità.

Studio Legale Borgna

Sede principale: Via San Nicolò n. 21, Trieste (TS), 34121
Tel. 040 365594 (r.a.) 040362456 040365165
Fax 040365598

Altre sedi: Via San Marco n. 22, Milano (MI), 20121
Via E. degli Scrovegni n. 7, Padova (PD), 35131
Via Torino n. 186, Mestre (VE), 30170

E-mail trieste@studioborgna.com
Pec studioborgna@legalmail.it

www.studioborgna.com

A CURA DI ROBERTO PETTINELLI E GIACINTO FAVALLI

L'applicazione del massimale contributivo: attenzione alle nuove sanzioni

Dopo un lungo silenzio, l'Inps avvia il recupero per il pagamento di contributi e sanzioni a seguito dell'errata applicazione dell'istituto.



Dal 31 dicembre 2020 l'Inps ha reso noto di aver disposto un controllo circa la corretta esposizione in UNIE-MENS dell'imponibile eccedente il massimale riguardo ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e di aver riscontrato due tipi di irregolarità, annunciando l'avvio di operazioni di recupero, posto che l'errata applicazione del massimale, nei casi in esame, determina una situazione di morosità (art. 116, comma 8, lett. a, l. 388/2000). La questione trae origine dalla l. 335/95 (c.d. riforma Dini), che, nell'introdurre il sistema di calcolo contributivo, ha anche previsto (art. 2, co. 18) l'adozione di un massimale, annualmente rivalutato, oltre il quale il reddito percepito non è soggetto a contribuzione previdenziale. L'art. 2, co 18 della l. citata prevede che il massimale operi per tutti i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 e, più precisamente, ha disposto che esso si applichi per i lavoratori privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a decorrere dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successive alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Si trattava di una misura evidentemente volta a favorire il passaggio dal regime retributivo al nuovo, configurato come un meccanismo premiante. Il funzionamento dell'istituto si fondava sull'obbligo per i lavoratori beneficiari di fornire una dichiarazione attestante l'esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell'anzianità contributiva anteriori al 1° gennaio 1996. In caso affermativo, il datore deve sottoporre a contribu-

zione pensionistica l'intera retribuzione senza cioè applicare il massimale. In caso di dichiarazione negativa ed in assenza di diverse risultanze eventualmente rilevate da altra fonte in possesso del datore di lavoro, il datore deve invece sottoporre al prelievo contributivo ai fini pensionistici la sola quota di retribuzione sino al massimale annuo. Senonchè è sovente accaduto che, oltre a comunicazioni errate, il mutamento della posizione previdenziale dei dipendenti sia dipesa dalla acquisizione di anzianità previdenziali ante 1996 derivanti da operazioni di riscatto della laurea o del servizio di leva poste in essere senza fornire alcuna comunicazione al datore di lavoro. Per tale ragione, una volta ricevuta la diffida da parte dell'Inps, è opportuno che i datori di lavoro compiano un'indagine volta a verificare la posizione previdenziale dei lavoratori interessati e pongano in essere i relativi accertamenti, coinvolgendoli nell'operazione, anche considerando che spesso l'impresa non è in possesso delle informazioni relative a periodi svolti alle dipendenze di altri datori di lavoro o relative al riscatto della laurea o del servizio militare del dipendente. L'azienda, del resto, potrebbe rivalersi sui dipendenti interessati per essere risarcita dei danni subiti a causa dell'errata comunicazione.

Trifirò & Partners

Via San Barnaba, 32, 20122, Milano

Tel.: +39 02 550011

E-mail: trifiro.partners@trifiro.it

www.trifiro.it

Il Focus Appalti fa parte degli speciali
giuridici di TopLegal

Consulta su www.toplegal.it
tutti gli approfondimenti editoriali

Gli speciali:

Focus Tax

Focus Sport

Focus Fintech

Focus COVID-19

Focus Penale

Focus Lavoro

Focus Commercialisti

Focus Appalti

Focus Privacy e Data Protection

TOPLEGAL
FOCUS

PIAZZE D'ITALIA
